

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero.....Presidente (estensore)
- Avv. Leonardo Patroni Griffi..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Comm. Domenico Posca..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Gennaro Rotondo..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 19/07/2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Concluso un contratto di finanziamento con cessione del quinto degli emolumenti pensionistici percepiti mensilmente, il prestito veniva erogato l'11 agosto 2010 a seguito della ricezione del "benestare" dell'ente deputato alla gestione dei relativi trattamenti il quale rendeva altresì noto che, in occasione della prima trattenuta della rata mensile di settembre (pari a 311,00 euro), avrebbe provveduto anche all'addebito di una ulteriore rata di analogo importo riferita al precedente mese di agosto.

Prevedendo espressamente il piano d'ammortamento relativo al prestito in parola il rimborso del debito attraverso rate mensili dell'indicato importo la prima delle quali avente scadenza il 5 settembre 2010, la mutuataria proponeva reclamo all'intermediario, lamentando l'indebita trattenuta relativa alla mensilità di agosto, della quale chiedeva la restituzione, nonché dell'ulteriore importo di 746,00 euro rappresentativo della commissioni corrisposte a titolo di mediazione.

Replicava l'intermediario confermando, da un lato, che l'addebito delle commissioni a favore del mediatore era stato regolarmente indicato nel contratto e nel documento di sintesi; dall'altro riconoscendo che l'addebito della mensilità d'agosto, non contemplato dal piano d'ammortamento, era da ricondurre alla prassi (meglio, alle disposizioni



amministrative che disciplinano la data di avvio delle trattenute) che prevede, per l'ente erogatore del trattamento pensionistico, l'addebito della prima rata il mese successivo alla data della notifica della cessione, avvenuta nel luglio 2010. Soggiungeva che l'importo di tale rata sarebbe stato comunque detratto dal debito complessivo previsto nel piano d'ammortamento.

Con il successivo ricorso del 21 febbraio 2011, premesso che il rendiconto inviato dall'intermediario non recava menzione del pagamento della rata d'agosto, la mutuataria chiedeva: 1) il rimborso della rata indebitamente addebitata; 2) il risarcimento del danno (quantificato in 500,00 euro) per spese varie di acquisizione documenti, prestito personale contratto per sopperire alla indebita trattenuta, spese postali di 20 euro.

Costituitosi, il resistente eccepiva che l'anticipo della rata d'agosto avrebbe comunque lasciato invariato "il numero complessivo delle rate indicate nel piano d'ammortamento" e la sua conformità alla norma delle condizioni generali di contratto (art. 4) che – conformemente alle menzionate disposizioni amministrative di disciplina dell'attività dell'ente erogatore – prevede che la trattenuta abbia luogo a partire dal mese successivo a quello della notifica della cessione. Chiedeva perciò il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Dalla documentazione prodotta dalle parti emerge con eloquente evidenza che il piano d'ammortamento reso noto alla ricorrente espressamente prevede una prima trattenuta della rata di mutuo solo a decorrere dal mese di settembre. Donde l'indubbio suo interesse giuridicamente protetto a non vedersi addebitata detta rata anzitempo, alterando ciò le condizioni economiche del prestito non senza effetti economici a danno del mutuatario, considerato l'onere connesso al considerevole anticipo dalla scadenza dell'operazione di finanziamento. Né la presenza nel contratto di una norma speculare a quella amministrativa che regola il termine iniziale delle trattenute da parte dell'ente erogatore del beneficio pensionistico è in grado di giustificare l'antergazione della trattenuta. L'interpretazione (e conseguente attuazione) di tale norma da parte del mutuante, in un contesto di ordinaria diligenza e di imprescindibile buona fede nell'esecuzione del contratto, deve infatti avvenire in maniera coerente ai contenuti dell'accordo. In siffatta guisa, anticipare la notifica del contratto di cessione al debitore ceduto rispetto ai termini contemplati dal piano d'ammortamento (così come avvenuto nel caso di specie) non può che comportare, da parte di questi, l'anticipazione della trattenuta della prima rata senza alcuna colpa (e anzi con pregiudizio dei diritti) della controparte. In termini di adeguatezza causale, è infatti la comunicazione della cessione (da parte dell'intermediario o di un suo incaricato) a provocare l'effetto della trattenuta del rateo di pensione, certo non l'autonoma determinazione in questo senso da parte dell'ente pensionistico.

Tale condotta appare senz'altro in grado di produrre danni risarcibili. E tuttavia il resistente, nell'affermarne l'esistenza, non fornisce di essi alcuna prova, neanche in termini presuntivi, non adempiendo in ciò al precipuo e indefettibile onere ("chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", art. 2697 cod. civ.) posto dalla legge in capo alle parti per il riconoscimento dei diritti anche nel procedimento di fronte all'Arbitro Bancario Finanziario (tra le tante, v. Collegio di Napoli, decisione n. 352/2010; Id., n. 681/2010; Collegio di Milano, n. 199/2010).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al rimborso della rata di 311,00 euro.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO